

### **Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in favore di comuni, province e città metropolitane**

#### **Premessa**

L'articolo 1, comma 29 della legge 197/2022 riconosce un contributo straordinario pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di garantire la continuità dei servizi erogati, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Come avvenuto per l'assegnazione dei contributi stanziati nel corso del 2022 ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del decreto legge 17/2022 e successivi rifinanziamenti, per il riparto delle risorse la norma prevede, anche in questo caso, la necessità di valutare la spesa per utenze di energia elettrica e gas, tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

#### **Base di riparto**

Al fine di stimare i maggiori costi energetici, si opera innanzitutto un confronto tra le risultanze SIOPE 2022 osservate alla data del 27 marzo 2023 e il valore utilizzato come base di riparto<sup>1</sup> per l'assegnazione dei contributi stanziati nel corso del 2022 ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del decreto legge 17/2022 e successivi rifinanziamenti.

Rimandando alla Nota metodologica – Allegato A del Decreto del Ministro dell'Interno 1° giugno 2022<sup>2</sup> per la definizione della richiamata base di riparto, ora invece utilizzata quale spesa di riferimento pre-2022 (periodo 2018-2021) per stimare i maggiori costi sostenuti, si precisa che tale valore è stato rivisto esclusivamente per gli enti il cui rapporto tra il proprio valore pro capite di spesa e quello della classe demografica e dell'area territoriale di appartenenza risultava superiore al 95° percentile: è stato infatti eliminato il correttivo al ribasso e la spesa di riferimento pre-2022 viene rideterminata seguendo la metodologia di calcolo applicata alla generalità degli enti (media dei flussi SIOPE 2018-2021, escludendo i valori massimo e minimo del quadriennio).

Il differenziale di spesa energetica che emerge tra i flussi Siope dell'anno 2022 e la spesa di riferimento pre-2022 calcolata secondo la metodologia illustrata nel periodo precedente, con valore a zero per gli enti che presentano un differenziale negativo, è rapportato alla spesa di riferimento pre-2022, al fine di ricavare una prima stima circa l'incidenza dei maggiori costi energetici sostenuti nel corso del 2022.

Tale risultato è poi confrontato, per ciascun ente, con la rispettiva incidenza percentuale afferente al proprio gruppo di enti simili, individuato nel caso dei comuni con l'insieme degli enti appartenenti alla medesima area geografica/classe demografica, ovvero con riferimento all'intero universo distinto per tipologia di ente (province/città metropolitane) nel

---

<sup>1</sup> I codici gestionali SIOPE utilizzati per il periodo 2018-2022 sono i seguenti:

- 1.03.02.05.004 - Energia elettrica;
- 1.03.02.05.006 - Gas;
- 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;
- 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;
- 1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas.

<sup>2</sup> <https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-01-06-2022-all-a.pdf>.

caso degli enti di area vasta. Il dato di confronto è rappresentato dall'incidenza percentuale misurata in corrispondenza del primo quartile di ciascun gruppo di riferimento<sup>3</sup>, ovvero dal valore mediano per gli enti il cui rapporto tra il proprio valore pro capite di spesa e quello della classe demografica e dell'area territoriale di appartenenza risultava superiore al 95° percentile e per gli enti la cui base di riparto è stata posta all'80% del proprio gruppo di enti simili nelle cinque assegnazioni intervenute per l'anno 2022. Quest'ultima scelta metodologica trova giustificazione nel fatto che altrimenti si penalizzerebbero:

- nel primo caso, gli enti che presentano elevate spese energetiche di non immediata giustificazione e qui valutate in partenza per un montante non superiore al 95° percentile di riferimento;
- nel secondo caso, gli enti interessati da gestioni intercomunali, siano esse unioni di comuni o altre forme di gestione associata, dal momento che in questi casi le maggiori spese energetiche non risultano contabilizzate tramite i codici SIOPE presi in considerazione.

Il valore massimo che scaturisce dal confronto di cui ai due periodi precedenti, in ogni caso mai riconosciuto per una cifra superiore al 100% della propria spesa di riferimento, determina l'incidenza percentuale attribuita al singolo ente che, applicata alla base di riparto utilizzata per la ripartizione delle risorse erogate nel 2022, quantifica i maggiori costi energetici stimati per il 2022. A sua volta, tale stima è utilizzata quale *proxy* dei maggiori costi energetici per l'anno 2023, applicando sia per i comuni sia per le province e le città metropolitane un coefficiente pari al 35,35%.

## **Riparto**

Si è proceduto, quindi, al riparto dello stanziamento complessivo di 350 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, in proporzione ai maggiori costi energetici stimati per l'anno 2023.

In ragione del fatto che i dati contabili disponibili ai fini del riparto assumono carattere provvisorio, a tutti gli enti è riservato un contributo minimo, pari a tre euro pro capite per i comuni e 0,5 euro pro capite per le province e le città metropolitane. Al finanziamento delle soglie minime concorrono, per ciascun comparto e in misura proporzionale agli importi di cui al periodo precedente, gli enti che presentano un valore sopra soglia.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle rispettive Regioni e Province autonome.

---

<sup>3</sup> Per l'analisi percentilica sono presi in considerazione solo i valori positivi degli enti non sottoposti a correttivi in fase di definizione della base di riparto utilizzata nell'assegnazione dei cinque contributi stanziati per l'anno 2022.